

# **Sistema di misurazione e valutazione della performance**

## **Procedure di conciliazione**



Luino, 31.12.2020

# Sommario

ART. 1 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ..... 1

## **ART. 1 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE**

Nell'ambito della valutazione della performance individuale, in caso di non condivisione della valutazione da parte dei valutati, sono previste apposite procedure di conciliazione ai fini della verifica della correttezza metodologica del percorso di valutazione, ispirate ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità.

In particolare, qualora un dirigente, un titolare di posizione organizzativa o un dipendente vogliano contestare il provvedimento di valutazione adottato nei loro confronti possono presentare una motivata istanza di riesame della valutazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e sottoscrizione della scheda di valutazione da parte del valutato.

Tale istanza verrà sottoposta all'esame del Nucleo di valutazione, il quale sarà chiamato a pronunciarsi – entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione dell'istanza di riesame - sulla correttezza metodologica dell'applicazione del percorso valutativo.

Ai fini del riesame, sarà possibile acquisire ulteriori documenti ed informazioni in possesso dell'ente.

Qualora dal riesame della valutazione non emergano criticità in merito alla corretta applicazione del sistema di valutazione, verrà redatto apposito verbale che attesti la correttezza delle procedure seguite e confermi l'esito della valutazione.

Nel caso in cui si rilevino elementi di criticità in merito alla corretta applicazione delle metodologie e delle procedure del sistema di misurazione e valutazione, il Nucleo potrà:

- chiedere al valutatore di sanare le criticità emerse rendendo corretto il percorso valutativo;
- se necessario, convocare il valutatore ed il valutato per un incontro di conciliazione. Nel corso dell'incontro di conciliazione il soggetto conciliatore assumerà un ruolo meramente propositivo e consultivo, formulando anche eventuali motivate proposte delle quali va lasciata traccia nel verbale del tentativo di conciliazione.

Nell'incontro di conciliazione è facoltà, da parte del valutato, di essere assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Concluse tali fasi, il soggetto conciliatore redigerà un verbale nel quale vengono riportati gli esiti della conciliazione e lo invierà ai soggetti interessati.